

CONTABILITÀ E FISCO: LE NOVITÀ

NUMERO 31 DEL 30 AGOSTO 2019

LA SETTIMANA IN BREVE

■ **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 3

LA SCHEDA INFORMATIVA

DETRAZIONE FIGLI REGIME FORFETTARIO

Pubblicata dall' Agenzia delle Entrate la Risoluzione 69/2019 sulla detrazione per i figli, nel caso uno dei due genitori aderisca al regime forfettario.

Pagina 5

■ **INNOVATION MANAGER**

Pubblicato dal MISE il provvedimento che disciplina le modalità e i termini per la presentazione delle domande di iscrizione all'elenco MISE dei manager qualificati e delle società di consulenza abilitati allo svolgimento degli incarichi manageriali oggetto delle agevolazioni.

Pagina 9

■ **REGIME DOGANALE 42**

Il "Regime doganale 42" permette l'immissione in libera pratica, senza il pagamento dell'IVA al momento dell'importazione nell'UE, di beni che sono oggetto di una successiva cessione intracomunitaria da parte dell'importatore.

Pagina 13

AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

■ **ACCONTO 2019: REGOLE DI CALCOLO E MODALITÀ DI VERSAMENTO**

Nella consueta rubrica "Il Sapere per fare" riepiloghiamo le modalità di calcolo e versamento dell'acconto 2019. Si ricorda che il D.L.34/2019 ha anche prorogato il termine di presentazione delle dichiarazioni che a regime è ora il 30 Novembre

Pagina 18

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 29

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 02.09.2019 AL 13.09.2019**

Pagina 31

Gentili Clienti,

Ben ritrovati! Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Fattura elettronica e firma digitale: nuova risposta delle Entrate

Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche allo Sdi, ferme restando le responsabilità del cedente/prestatore del servizio. Se l'intermediario si limita a trasmettere allo Sdi una fattura già predisposta, la firma da apporre è quella dell'emittente; se, invece, previo accordo con il prestatore, è l'intermediario ad aggregare i dati della fattura che trasmette allo Sdi, sarà quest'ultimo ad apporre la sottoscrizione. Questo, in sintesi, il contenuto della [risposta n. 348](#) del 28 agosto 2019.

Cedolare secca su immobili commerciali C1: ok al canone variabile

La legge di bilancio 2019 (art. 1 Legge n. 145/2018) ha esteso la portata del regime della cedolare secca prevedendo che il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, possa essere assoggettato al regime della cedolare secca con l'aliquota del 21%. Con l'interpello 340 del 23 agosto 2019 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la previsione contrattuale presente nel contratto di locazione, che fa dipendere la quota variabile del canone dal fatturato del conduttore, non è di ostacolo all'assoggettamento del contratto stesso al regime della cedolare secca.

TARI: calcolo sull'area calpestabile

Quali sono i criteri di determinazione della superficie catastale di un immobile, ai fini del calcolo del tributo TARI? Alcune indicazioni sono state fornite dall'Agenzia delle Entrate con la recente risposta all'interpello 306/2019.

Liquidazione dell'IVA di gruppo: determinazione e versamento dell'acconto

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla determinazione e il successivo versamento dell'acconto annuale dell'IVA di gruppo nella risposta all'interpello 350 del 28 agosto 2019 ricordando che in generale nell'ambito della procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo, la determinazione ed il successivo versamento dell'acconto annuale deve essere effettuato dalla società controllante sulla base degli importi comunicati dalle singole società che partecipano alla procedura stessa.

Versamento acconto mensile dell'IRAP enti e PA: codice tributo 3858

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risoluzione 75/2019 in quanto il Decreto Crescita (DL 34/2019) ha previsto che talune categorie di amministrazioni ed enti pubblici, possono effettuare il pagamento dell'acconto mensile dell'IRAP mediante il sistema del versamento unitario limitatamente ai casi in cui non sia possibile utilizzare il modello di versamento "F24 Enti pubblici". La risoluzione ha chiarito che questi versamenti devono essere effettuati tramite modello F24 indicando il codice tributo già esistente "3858", denominato "IRAP - versamento mensile.

Concludiamo informando che l'Agenzia delle Entrate venerdì 23 agosto ha pubblicato la versione aggiornata del software ISA, gli indici sintetici di affidabilità fiscale, dopo le modifiche del DM 9 agosto 2019. Continuano le polemiche dei professionisti che ne chiedono di renderli opzionali.

Un augurio di buon lavoro dalla Redazione

DETRAZIONE FIGLI REGIME FORFETTARIO

Publicata dall' Agenzia delle Entrate la Risoluzione 69/2019 sulla detrazione per i figli, nel caso uno dei due genitori aderisca al regime forfettario. Infatti per coloro che aderiscono a tale regime non è riconosciuta la detrazione per carichi di famiglia.

Di seguito i principali chiarimenti.

DETRAZIONE FIGLI REGIME FORFETTARIO	
PREMESSA	<p>Chiarimenti sulla detrazione per figli a carico sono arrivati dall' Agenzia delle Entrate con la pubblicazione della Risoluzione 69 del 22 luglio 2019. Il documento affronta il caso di due genitori, di cui uno aderente al regime forfettario, che chiedono la possibilità di imputare la detrazione unicamente all' altro genitore.</p> <p>Dopo aver ripreso le caratteristiche principali di questa detrazione, vediamo i chiarimenti offerti nella risoluzione.</p>
DETRAZIONE FIGLI REGOLA GENERALE	<p>In generale, la detrazione per figli a carico spetta per i figli naturali, adottivi, affidati o affiliati con un reddito inferiore a 2.840,51 euro. Si segnala fin d' ora che dall' anno di imposta 2019 tale limite è pari a 4.000 euro.</p> <p>In generale, questa detrazione non può essere ripartita liberamente tra entrambi i genitori:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Se i genitori non sono legalmente ed effettivamente separati la detrazione per figli a carico deve essere ripartita nella misura del 50% ciascuno. <p> Di comune accordo i genitori possono decidere di attribuire l' intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato per evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore.</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la detrazione spetta, in mancanza di accordo tra le parti, nella

misura del **100% al genitore affidatario** oppure in caso di affidamento congiunto nella **misura del 50% ciascuno**.

Anche in questo caso, i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l'intera detrazione **al genitore con reddito complessivo più elevato**; tale possibilità permette di fruire per intero della detrazione nel caso in cui uno dei genitori abbia un reddito basso e quindi un'imposta che non gli consente di fruire in tutto o in parte della detrazione.

La detrazione spetta per intero ad uno solo dei genitori quando l'altro genitore è fiscalmente a carico del primo e nei seguenti altri casi:

- ◆ figli del **contribuente rimasto vedovo/a** che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato
- ◆ **non è legalmente ed effettivamente separato**.



Le **detrazioni per carichi di famiglia non spettano, invece, ai contribuenti che aderiscono al regime forfetario** i cui ricavi o compensi sono assoggettati ad imposta sostitutiva e non concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Un riepilogo delle detrazioni spettanti è contenuto nelle istruzioni al modello di dichiarazione 730/2019, anno di imposta 2018, di seguito riportato.

TABELLA 4 - DETRAZIONE ORDINARIA PER FIGLI A CARICO

La detrazione prevista per ciascun figlio a carico è di **950,00 euro**.

Tale detrazione è sostituita da:

- **1.220,00 euro** per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
- **1.350,00 euro** per ciascun figlio con disabilità di età superiore a tre anni;
- **1.620,00 euro** per ciascun figlio con disabilità di età inferiore a tre anni.

Nel caso in cui i figli a carico siano più di tre le stesse detrazioni sono aumentate di **200,00 euro** per ciascun figlio e pertanto risultano pari a:

- **1.150,00 euro** per ciascun figlio di età superiore a tre anni;
- **1.420,00 euro** per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
- **1.550,00 euro** per ciascun figlio con disabilità di età superiore a tre anni;
- **1.820,00 euro** per ciascun figlio con disabilità di età inferiore a tre anni.

Le detrazioni previste per i figli a carico sono teoriche in quanto la detrazione effettivamente spettante diminuisce all'aumentare del reddito.

Se l'altro coniuge manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si ha diritto, se più conveniente, alla detrazione prevista per il coniuge a carico; pertanto, il soggetto che presta l'assistenza fiscale riconoscerà la detrazione più favorevole. Tali detrazioni sono alternative tra loro.

N. FIGLI	ETÀ FIGLI	IMPORTO DETRAZIONE PER CIASCUN FIGLIO (DA RAPPORTARE ALLA PERCENTUALE DI DETRAZIONE) (1) (2) (3)	
		Formula	Importo
1	età inferiore a 3 anni	$1220 \times (95.000 - \text{reddito complessivo})$	95.000
	età non inferiore a 3 anni	$950 \times (95.000 - \text{reddito complessivo})$	95.000
2	età inferiore a 3 anni	$1220 \times (110.000 - \text{reddito complessivo})$	110.000
	età non inferiore a 3 anni	$950 \times (110.000 - \text{reddito complessivo})$	110.000
3	età inferiore a 3 anni	$1220 \times (125.000 - \text{reddito complessivo})$	125.000
	età non inferiore a 3 anni	$950 \times (125.000 - \text{reddito complessivo})$	125.000
4	età inferiore a 3 anni	$1.420 \times (140.000 - \text{reddito complessivo})$	140.000
	età non inferiore a 3 anni	$1.150 \times (140.000 - \text{reddito complessivo})$	140.000
5	età inferiore a 3 anni	$1.420 \times (155.000 - \text{reddito complessivo})$	155.000
	età non inferiore a 3 anni	$1.150 \times (155.000 - \text{reddito complessivo})$	155.000
oltre 5		L'importo sopraindicato di 155.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al 5°. Restano invariate le detrazioni (1.420 o 1.150 a seconda dell'età).	

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.
(2) Le detrazioni suddette (950, 1.220, 1.150 e 1.420) sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio con disabilità.
(3) Se i rapporti sono uguali a zero, la detrazione non compete. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime 4 cifre decimali.

DETRAZIONE FIGLI SE UN GENITORE E' IN REGIME FORFETTARIO

L'Agenda delle Entrate ha fornito chiarimenti sul tema nella Risoluzione 69/2019. L'istante è un **lavoratore dipendente coniugato con una libera professionista che applica il regime forfetario**, in forza del quale **deduce solo i contributi previdenziali**. L'istante ha così chiesto all'amministrazione di poter fruire della **detrazione per figli a carico** nella misura del 100%, per evitare che il 50% spettante alla moglie vada "perso".

Nel rispondere l'Agenda delle Entrate ha chiarito che nel caso di specie, **l'istante può fruire della detrazione per figli a carico nella misura del 100% nella sola ipotesi in cui possieda un reddito complessivo più elevato rispetto al reddito della moglie**. Il reddito prodotto dalla moglie rileverà al lordo dei contributi previdenziali unitamente agli altri redditi eventualmente conseguiti dalla stessa.

Esempio 1:

Madre: reddito 50.000 euro in regime forfettario

Padre: reddito 45.000 euro lavoro dipendente

In questo caso non è possibile cedere la detrazione al 100% al padre in quanto il reddito della madre è più alto, pertanto la detrazione spettante alla madre (pari al 50%) andrà persa.

Esempio 2:

Madre: reddito 30.000 euro in regime forfettario

Padre: reddito 45.000 euro lavoro dipendente

In questo caso è possibile cedere la detrazione al 100% al padre in quanto il reddito della madre è più basso.

INNOVATION MANAGER

Publicato dal MISE il 29 luglio il provvedimento che disciplina le modalità e i termini per la presentazione delle domande di iscrizione all'elenco MISE dei manager qualificati e delle società di consulenza abilitati allo svolgimento degli incarichi manageriali oggetto delle agevolazioni previste dal medesimo decreto.

Di seguito i principali chiarimenti.

INNOVATION MANAGER	
PREMESSA	<p>Il 7 maggio 2019 è stato pubblicato il decreto MISE, che in base a quanto previsto nella Legge di bilancio 2019¹ ha stabilito le disposizioni applicative del contributo a fondo perduto, in forma di voucher, a beneficio delle micro, piccole e medie imprese, per l'acquisto di consulenze specialistiche in materia di processi di trasformazione tecnologica e digitale.</p> <p>In particolare l'articolo 5 del decreto in commento ha istituito il cd. "elenco MISE" cioè l'elenco comprendente i soggetti abilitati allo svolgimento degli incarichi manageriali oggetto di agevolazione. Invece i cd. "elenchi dei manager dell'innovazione" sono gli albi o elenchi dei manager dell'innovazione istituiti presso</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Unioncamere, ◆ le associazioni di rappresentanza dei manager, ◆ le organizzazioni partecipate pariteticamente da queste ultime e da associazioni di rappresentanza datoriali ◆ le regioni ai fini dell'erogazione di contributi regionali o comunitari.

¹ Articolo 1, comma 228, della legge 30 dicembre 2018 n. 145

<p>IL VOUCHER MANAGER</p>	<p>Il “Voucher per l’Innovation Manager” è uno strumento agevolativo finalizzato a favorire la crescita di competenze manageriali delle PMI, che potranno avvalersi in azienda di figure in grado di implementare le tecnologie abilitanti previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, nonché di ammodernare gli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali.</p> <p>L’incentivo è pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 40.000 euro per le micro e piccole imprese nel limite del 50% della spesa ◆ 25.000 euro per le medie imprese nel limite del 30% della spesa ◆ 80.000 euro per le reti d’impresa nel limite del 50% delle spese sostenute. 							
<p>TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE ALL’ ELENCO MISE</p>	<p>I manager qualificati e le società di consulenza devono presentare le istanze di iscrizione all’elenco Mise esclusivamente tramite la procedura informatica, accessibile nell’apposita sezione “Voucher per consulenza in innovazione” del sito web del Ministero (www.mise.gov.it), dalle ore 10.00 del 27 settembre 2019 alle ore 17.00 del 25 ottobre 2019.</p> <table border="1" data-bbox="491 1196 1315 1917"> <thead> <tr> <th colspan="3" data-bbox="491 1196 1315 1245">PRESENTAZIONE DOMANDA DA PARTE DEI MANAGER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="491 1245 794 1697"> <p>SCHEMA DA UTILIZZARE</p> </td> <td data-bbox="794 1245 1315 1697"> <p>schema di cui all’allegato n. 1 del decreto. Attenzione va prestata al fatto che nel caso in cui il manager qualificato dichiara di operare attraverso una società di consulenza, la relativa domanda di iscrizione si intende perfezionata unicamente qualora la stessa società proceda, nell’ambito della propria istanza di iscrizione, a confermare la dichiarazione resa dal manager</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="491 1697 794 1917"> <p>ALLEGATI</p> </td> <td data-bbox="794 1697 1315 1917"> <p>proprio curriculum vitae predisposto secondo lo schema di cui all’allegato n. 2. del decreto</p> </td> </tr> </tbody> </table>	PRESENTAZIONE DOMANDA DA PARTE DEI MANAGER			<p>SCHEMA DA UTILIZZARE</p>	<p>schema di cui all’allegato n. 1 del decreto. Attenzione va prestata al fatto che nel caso in cui il manager qualificato dichiara di operare attraverso una società di consulenza, la relativa domanda di iscrizione si intende perfezionata unicamente qualora la stessa società proceda, nell’ambito della propria istanza di iscrizione, a confermare la dichiarazione resa dal manager</p>	<p>ALLEGATI</p>	<p>proprio curriculum vitae predisposto secondo lo schema di cui all’allegato n. 2. del decreto</p>
PRESENTAZIONE DOMANDA DA PARTE DEI MANAGER								
<p>SCHEMA DA UTILIZZARE</p>	<p>schema di cui all’allegato n. 1 del decreto. Attenzione va prestata al fatto che nel caso in cui il manager qualificato dichiara di operare attraverso una società di consulenza, la relativa domanda di iscrizione si intende perfezionata unicamente qualora la stessa società proceda, nell’ambito della propria istanza di iscrizione, a confermare la dichiarazione resa dal manager</p>							
<p>ALLEGATI</p>	<p>proprio curriculum vitae predisposto secondo lo schema di cui all’allegato n. 2. del decreto</p>							

	ULTERIORI DICHIARAZIONI	<p>Ai fini dell'iscrizione all'elenco Mise i soggetti proponenti sono tenuti a dichiarare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il possesso del/dei requisito/i di accesso relativi all'accREDITamento negli elenchi dei manager dell'innovazione; ◆ la specializzazione in uno o più ambiti di cui all'articolo 3, commi 1, e 2, del decreto; ◆ le regioni del territorio nazionale ove sono disponibili a erogare le prestazioni di consulenza specialistica; ◆ la modalità operativa di svolgimento dell'incarico manageriale oggetto delle agevolazioni del decreto, che può avvenire autonomamente ovvero attraverso una società di consulenza; ◆ l'eventuale profilo social contenente le informazioni sulle attività professionali svolte.
PRESENTAZIONE DOMANDA DA PARTE DELLE SOCIETA' DI CONSULENZA		
SCHEMA DA UTILIZZARE	schema di cui all'allegato n. 3 del decreto	
ULTERIORI DICHIARAZIONI	<p>Ai fini dell'iscrizione all'elenco Mise le società sono tenute a dichiarare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il possesso del/dei requisito/i di accesso; ◆ i manager qualificati, entro la misura massima di dieci 	

		<p>nominativi, destinati allo svolgimento degli incarichi manageriali. A tal fine possono essere indicati esclusivamente i manager che risultino aver già presentato la domanda di iscrizione di cui sopra.</p>
<p>Per l'accesso alla procedura informatica i soggetti che intendono presentare domanda di iscrizione all'elenco Mise devono essere in possesso della seguente strumentazione:</p> <p>a. casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva. I soggetti obbligati dalle norme vigenti in materia al possesso di una PEC sono tenuti ad utilizzare l'indirizzo di posta certificata comunicato al Registro delle imprese ovvero agli albi ed elenchi istituiti con Legge dello Stato;</p> <p>b. firma digitale.</p> <p>L'iter di presentazione dell'istanza di iscrizione all'elenco Mise è articolato nei seguenti fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. accesso alla procedura informatica 2. immissione delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione della domanda e caricamento, ove previsti, dei relativi allegati; 3. generazione del modulo di domanda di iscrizione sotto forma di documento immutabile, contenente le informazioni e i dati forniti dal soggetto richiedente, e successiva apposizione della firma digitale; 4. caricamento del modulo di istanza firmato digitalmente e trasmissione entro il termine finale del 25 ottobre 2019; 5. rilascio dell'attestazione di avvenuta presentazione dell'istanza da parte della procedura informatica. <p>Trascorsi i termini per la trasmissione delle istanze di iscrizione, con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, è pubblicato l'elenco del Mise reso disponibile nell'apposita sezione "Voucher per consulenza in innovazione" del sito web del Ministero (www.mise.gov.it).</p>		

IL REGIME DOGANALE 42

Il "Regime doganale 42" permette l'immissione in libera pratica, senza il pagamento dell'IVA al momento dell'importazione nell'UE, di beni che sono oggetto di una successiva cessione intracomunitaria da parte dell'importatore.

IL REGIME DOGANALE 42	
PREMESSA	<p>Il c.d. "regime 42" rappresenta una procedura doganale attraverso la quale gli importatori europei possono ottenere l'esenzione dal pagamento dell'IVA nello Stato membro in cui avviene l'immissione in libera pratica delle loro merci, rinviando il pagamento dell'imposta nello Stato membro di loro definitiva immissione in consumo, in quanto Paese di destinazione finale.</p> <p>In sostanza, l'utilizzo di questo regime implica che l'immissione in libera pratica e l'immissione in consumo siano effettuate in due Stati membri diversi. Da ciò discende, altresì, che le autorità del primo Paese saranno competenti per la liquidazione e riscossione dei dazi, mentre quelle del Paese di destinazione si occuperanno della riscossione dell'IVA e delle eventuali accise.</p> <p>L'utilizzo fraudolento di tale procedura rappresenta uno dei principali meccanismi di evasione fiscale condotta a danno del bilancio nazionale e dell'Unione Europea. Questo avviene quando le merci circolanti nell'ambito di tale regime rimangono definitivamente nel territorio dello Stato membro di introduzione, senza mai essere trasportate nello Stato membro di dichiarata immissione in consumo, oppure quando, pur arrivandovi, l'operatore riesce a sottrarsi al pagamento dell'IVA nello Stato di destinazione.</p> <p>Proprio per tale motivo l'Agenzia delle Dogane ha reso</p>

	<p>noto, con il comunicato del 28 dicembre 2018 che, attraverso il coordinamento della Direzione Centrale Antifrode e Controlli, con la supervisione dell'Ufficio Europeo Lotta alla Frode (OLAF) e la partecipazione delle Amministrazioni doganali di dodici Stati membri dell'Unione Europea, ha da poco concluso la fase operativa dell'operazione doganale congiunta (JCO) denominata "POSEIDON". L'operazione è finalizzata al contrasto alle frodi commesse con l'utilizzo della procedura doganale del c.d. "regime 42".</p>
<p>DISCIPLINA DEL REGIME DOGANALE 42</p>	<p>Con formalità semplificate e costi minori, il "Regime doganale 42" permette, quindi, l'immissione in libera pratica, senza il pagamento dell'IVA al momento dell'importazione nell'UE, di beni che siano oggetto di una successiva cessione intracomunitaria da parte dell'importatore.</p> <p>Il regime presuppone che l'operatore, fin dal momento dell'importazione, abbia già deciso che le merci siano destinate ad essere trasferite dallo Stato di importazione in un altro Paese membro.</p> <p>L'importatore, per ottenere l'esenzione dall'IVA, deve inserire, nella casella n. 37 del documento amministrativo unico (DAU), un codice che inizia con il numero 42, così facendo, l'operazione sarà qualificata come una importazione con "contemporanea immissione in libera pratica di merci con esenzione IVA per consegna in un altro Stato membro".</p> <p>L'importatore, o il suo rappresentante fiscale, nel caso di cessione o trasferimento di beni, devono ottemperare a specifici obblighi nello Stato membro di importazione quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ identificarsi a fini IVA nello Stato membro di importazione o designare un rappresentante fiscale in tale Stato, ai sensi degli artt. 214 e 204 della Direttiva IVA; ◆ destinare i beni ad un acquirente debitamente identificato in quello Stato; ◆ l'includere la cessione o il trasferimento intracomunitario in un elenco riepilogativo presentato alle Autorità fiscali dello Stato membro di importazione nel rispetto dell'art. 262 della Direttiva IVA.

	<p>Il regime in esame implica, pertanto, che sia l'acquirente, nel caso di cessione, che l'importatore, nell'ipotesi di trasferimento, devono dichiarare un'acquisizione intracomunitaria nello Stato membro di destinazione; tale dichiarazione comporta l'esigibilità dell'imposta nel territorio di destinazione.</p> <p>Giova rammentare che le autorità fiscali dello Stato membro di importazione registreranno le informazioni contenute nell'elenco riepilogativo contenuto nel sistema informatizzato, diretto a consentire lo scambio di informazioni in materia di IVA, costituito dalla banca dati del VIES (VAT Information Exchange System).</p>
<p>PRESUPPOSTI PER L'APPLICAZIONE DEL REGIME 42</p>	<p>Per evitare un utilizzo abusivo del c.d. "regime 42", costituito dal mancato pagamento dell'IVA sui beni importati, la Commissione europea ha individuato una serie di condizioni minime necessarie per autorizzare l'esenzione.</p> <p>L'importatore, per avvalersi del regime 42, deve fornire all'Autorità fiscale, al momento dell'importazione, le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il numero di identificazione IVA che gli è stato attribuito nello Stato membro di importazione o il numero di identificazione IVA attribuito al suo rappresentante fiscale debitore dell'imposta nello Stato membro di importazione; ◆ il numero di identificazione IVA dell'acquirente cui i beni sono ceduti a norma dell'art. 138, par. 1, attribuitogli in un altro Stato membro o il numero di identificazione IVA che gli è stato attribuito nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto quando i beni sono soggetti a un trasferimento ai sensi dell'art. 138, par. 2, lett. c); ◆ la prova che i beni importati sono destinati ad essere spediti o trasportati a partire dallo Stato membro di importazione verso un altro Stato membro. Risulta fondamentale a tal fine la compilazione del CMR ovvero la lettera di vettura internazionale con la quale l'operatore dimostra dove è destinata la spedizione, chi è il beneficiario finale nonché prova dell'avvenuto ritiro della merce da parte di

	<p>quest'ultimo.</p> <p>Presupposto indispensabile per poter beneficiare della procedura di sospensione diviene, pertanto, sia per l'importatore che per il cessionario a cui i beni sono ceduti, l'iscrizione nell'archivio VIES.</p> <p>È, infine, utile aggiungere che, il Regolamento n°756 del 2012 ha precisato:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ a quali condizioni il regime 42 possa essere autorizzato e ◆ cosa debba essere obbligatoriamente dichiarato nella dichiarazione d'importazione.
MODALITÀ OPERATIVE	<p>Dal punto di vista operativo, il c.d. "regime 42" è caratterizzato dalle seguenti fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. introduzione in un deposito doganale della merce e, quindi, in sospensione sia del dazio sia dell'IVA, tramite la presentazione in dogana di una dichiarazione di introduzione in deposito doganale (IM7); 2. successiva estrazione della merce dal deposito, con pagamento del dazio nel paese comunitario di importazione; 3. vincolo della merce al regime 42, in modo da non versare l'IVA; 4. cessione intra-comunitaria relativa alla merce oggetto di immissione in libera pratica, che è stata ceduta o trasferita in un altro stato membro. <p>Al termine di tale processo la posizione della merce diviene comunitaria: si configura un'operazione di cessione intracomunitaria nel paese di importazione e un acquisto intracomunitario in Italia. Spetterà, quindi, all'operatore nazionale assolvere l'IVA in Italia tramite il meccanismo del "reverse charge" previsto per gli acquisti comunitari dagli artt. 46 e 47 del decreto-legge n.331 del 93.</p> <p>L'operazione dovrà inoltre essere inserita nell'apposito modello INTRA per gli acquisti intracomunitari.</p> <p>Per quanto concerne le modalità di compilazione della dichiarazione doganale, l'Agenzia delle dogane, con la nota</p>

n. 3540 del 1° aprile 2014, ha chiarito che nella casella 37 del modello DAU l'operatore deve indicare il codice "42", mentre **per beneficiare della sospensione dell'Iva all'importazione deve obbligatoriamente indicare nella casella 44 del modello DAU:**

- ◆ **il numero di partita Iva dell'importatore preceduto dal codice "Y040"**, ovvero il numero di partita Iva del suo rappresentante fiscale preceduto dal codice "Y042";
- ◆ **il numero di identificazione Iva del cessionario debitore d'imposta stabilito nello Stato membro di immissione in consumo preceduto dal codice "Y041"**. A tal riguardo, nell'Allegato I della richiamata, viene ulteriormente precisato che deve essere indicato il numero identificativo del cliente che è debitore dell'imposta sull'acquisto intracomunitario a norma dell'articolo 200 della Direttiva 2006/112/CE, ovvero quello del debitore dell'imposta nello Stato membro di destinazione dei beni.

Inoltre, **l'Agenzia "chiede" all'operatore di riportare nella casella 44 il codice "Y044" per indicare il contratto di trasporto** ai fini della prova dell'effettiva destinazione dei beni in altro Stato membro, informazione non obbligatoria che può essere richiesta dall'Ufficio doganale, qualora ritenuta opportuna per la corretta applicazione del regime.

Infine, l'Agenzia delle Dogane ha precisato che i numeri identificativi Iva corrispondenti ai codici "Y040", "Y041" e "Y042" devono essere validi nell'archivio VIES (*VAT Exchange Information System*), in quanto l'iscrizione dell'importatore e dell'acquirente nella suddetta banca dati, come suddetto, è un presupposto indispensabile per essere identificati come soggetti passivi Iva ai fini degli scambi intracomunitari e, di conseguenza, per usufruire dell'agevolazione prevista dal regime 42.

ACCONTO 2019: REGOLE DI CALCOLO E MODALITÀ DI VERSAMENTO

INTRODUZIONE

Si riepilogano in questa rubrica le modalità di calcolo e di versamento delle imposte derivanti dalle dichiarazioni dei redditi e Irap, la cui scadenza è fissata quest'anno per il 30.09.2019 (in seguito alla proroga stabilita dal "decreto crescita") o per il 30.10.2019 con la maggiorazione dello 0,40%.

Si ricorda inoltre che il D.L.34/2019 ha anche prorogato il termine di presentazione delle dichiarazioni che a regime è ora il 30 Novembre (nel 2019, inoltre, il termine slitta automaticamente al 2 Dicembre in quanto la scadenza cade di sabato).

INDICE DELLE DOMANDE

1. Quali sono i termini di **versamento delle imposte**?
2. Quali sono le **regole generali dell'acconto**?
3. Come si calcola l'**acconto IRPEF**?
4. Come si calcola l'acconto delle **addizionali e comunali**?
5. Come si calcola l'acconto della **cedolare secca**?
6. Come calcolano l'acconto i **contribuenti minimi e i forfettari**?

7. Come si calcola l'**acconto IRES**?
8. Come calcolano l'**acconto le SRL in regime di trasparenza**?
9. Come si calcola l'**acconto IRAP**?
10. Come si calcola l'**acconto IVIE e IVAFE**?
11. Quali sono le **modalità di versamento dell'acconto**?
12. Sono **previste sanzioni**?

DOMANDE E RISPOSTE

D.1. QUALI SONO I TERMINI DI VERSAMENTO DELLE IMPOSTE?

R.1 Per alcuni contribuenti, a seguito delle “modifiche” introdotte dal D.l. 34/2019, il versamento del **saldo e del primo acconto delle imposte risultanti dalla dichiarazione** sono stati prorogati rispetto alla data originariamente prevista.

La proroga tuttavia non riguarda l'intero insieme dei contribuenti in quanto si rivolge ai **soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale** e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice. Per questi soggetti **i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di IRAP, nonché dell'IVA, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019 sono stati prorogati al 30 settembre 2019.**

Per i **contribuenti che non risultano coinvolti dagli indici sintetici di affidabilità** le scadenze e la possibilità di rateizzare il saldo e l'acconto restano quelle riportate nella seguente tabella.

RATA	VERSAMENTO	INTERESSI %	VERSAMENTO (*)	INTERESSI %
1ª	1 luglio			
2ª	16 luglio	0,17	31 luglio	
3ª	20 agosto	0,50	20 agosto	0,18
4ª	16 settembre	0,83	16 settembre	0,51
5ª	16 ottobre	1,16	16 ottobre	0,84
6ª	18 novembre	1,49	18 novembre	1,17

(*) In questo caso l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.

In considerazione dell'espresso riferimento ai versamenti in scadenza nel periodo 30 giugno – 30 settembre, rientrano nella proroga anche **le società di capitali che hanno approvato il bilancio nel termine più lungo di 180 giorni** (sempre che per le stesse siano stati predisposti gli Ilsa e che non abbiano ricavi superiori al limite di 5.164.569 euro).

D.2. QUALI SONO LE REGOLE GENERALI DELL'ACCONTO?

R.2 Entro gli stessi termini del saldo 2018, i contribuenti sono tenuti a versare anche la **prima rata dell'acconto 2019 Irpef, Ires e Irap**. La seconda rata sarà poi versata a novembre.

Per la determinazione dell'acconto si possono utilizzare **due metodi**:

- ◆ metodo storico che determina l'acconto in base all'importo evidenziato al rigo:
 - ◆ "Differenza" o "Ires dovuta o differenza a favore del contribuente" del quadro RN del modello Redditi 2019;
 - ◆ "Totale imposta" del quadro IR del modello IRAP 2019.
- ◆ metodo previsionale che determina l'acconto sulla base di una stima del reddito che si presume di conseguire nel 2019. Ciò avviene prevalentemente qualora il contribuente preveda di conseguire nel 2019 un reddito inferiore rispetto a quello realizzato nel 2018. L'utilizzo di tale metodo va in ogni caso valutato con attenzione in considerazione del fatto che, qualora la previsione risultasse errata, l'Ufficio applicherà la sanzione per insufficiente versamento (30%), ferma restando la possibilità di regolarizzare spontaneamente il versamento attraverso l'istituto del ravvedimento operoso.

D.3. COME SI CALCOLA L'ACCONTO IRPEF?

R.3 Con l'utilizzo del metodo **storico**, l'ammontare dell'acconto IRPEF 2019 deve essere pari al **100% dell'importo esposto nel rigo RN 34** – rigo differenza – del modello **Redditi PF 2019**.

Sul piano operativo il versamento va effettuato in un'unica soluzione ovvero in due rate come schematizzato nella seguente tabella:

IMPORTO DOVUTO	ACCONTO IRPEF 2019
NON SUPERIORE A € 51,65	Non dovuto
SUPERIORE A € 51,65 MA NON A € 257,52	Versamento in unica soluzione entro il 02.12.2019 (il 30 Novembre cade di sabato)
SUPERIORE A € 257,52	Versamento in 2 rate pari al: <ul style="list-style-type: none">◆ 40% entro il 30.09/30.10.2019 con la maggiorazione dello 0,40%;◆ 60% entro il 02.12.2019

D.4. COME SI CALCOLA L'ACCONTO DELLE ADDIZIONALI COMUNALI?

R.4 L'acconto dell'Addizionale Comunale all'Irpef si calcola come differenza tra:

- ◆ **il 30% dell'ammontare complessivo dell'addizionale** prevista dal comune ove risiede il contribuente all'1.1.2019 (dato dall'importo indicato al rigo RV1 o RV17 campo 2 e l'aliquota prevista per il 2018);
- ◆ **quanto eventualmente trattenuto** dal datore di lavoro/ente pensionistico a **titolo di acconto**, ed evidenziato al rigo RC10 campo 5.

D.5. COME SI CALCOLA L'ACCONTO DELLA CEDOLARE SECCA?

R.5 Per stabilire se è dovuto o meno l'acconto della cedolare secca, occorre seguire una procedura simile all'Irpef, ma prendendo a riferimento **il nuovo rigo LC1, colonna 5 "Differenza"**.

L'acconto è dovuto se l'importo indicato al rigo LC1, campo 5, supera **51,65 Euro**, in tal caso è pari al 95% del suo ammontare. In caso contrario non è dovuto alcun acconto.

Se l'acconto è dovuto occorre ricordare che il versamento va eseguito:

- ◆ in unica soluzione se **l'importo dovuto è inferiore ad Euro 271,07**;
- ◆ in due rate se **l'importo dovuto è pari o superiore ad Euro 271,07**. In questo caso:
 - ✓ la prima rata va versata nella misura del 40%, entro il 30.09.2019 o 31.10.2019 con la maggiorazione dello 0,40%;
 - ✓ la seconda rata va versata entro il 30.11.2018 nella misura del 60%.

D.6. COME CALCOLANO L'ACCONTO CONTRIBUENTI MINIMI E FORFETTARI ?

R.6 Per i soggetti che adottano il **regime dei minimi** o il regime forfetario, occorre operare le seguenti distinzioni:

- ◆ i soggetti che hanno applicato il **regime dei minimi nel 2018 e** lo continuano nel **2019**, devono versare l'**acconto dell'imposta sostitutiva del 5%**, con le analoghe modalità previste ai fini IRPEF;
- ◆ i soggetti che hanno applicato il **regime forfetario nel 2018 e** lo continuano nel **2019**, devono versare l'**acconto dell'imposta sostitutiva del 15%**, con le analoghe modalità previste ai fini IRPEF;

- ◆ i soggetti che hanno adottato **nel 2018 il regime dei minimi**, e **nel 2019** sono transitati nel **regime ordinario** (contabilità semplificata o ordinaria) devono versare l'**acconto 2019 dell'imposta sostitutiva** (codice tributo "1793") e, dovranno indicare quanto versato nel quadro RN del mod. REDDITI 2020 PF;
- ◆ i soggetti che hanno adottato **nel 2018 il regime forfetario**, e **nel 2019** sono transitati nel **regime ordinario** (contabilità semplificata o ordinaria) devono versare l'**acconto 2019 dell'imposta sostitutiva** (codice tributo "1790") e, dovranno indicare quanto versato nel quadro RN del mod. REDDITI 2020 PF;
- ◆ i soggetti che hanno applicato il **regime dei minimi nel 2018**, e **nel 2019** sono transitati nel **regime forfetario**, devono versare l'acconto 2019 dell'imposta sostitutiva dei minimi (codice tributo "1793"), e dovranno indicare quanto versato nel quadro LM del modello Redditi 2020;
- ◆ i soggetti che **nel 2019** hanno aderito al **nuovo regime forfetario non sono tenuti a versare l'acconto dell'imposta sostitutiva 2019**, in quanto manca la base di riferimento.

Per quanto riguarda i contribuenti minimi e forfettari, si ricorda che la proroga dei versamenti prevista dal decreto crescita riguarda anche questa tipologia di contribuenti.

D.7. COME SI CALCOLA L'ACCONTO IRES?

R.7 In sede di versamento del saldo è dovuto anche l'**acconto IRES** da parte delle società di capitali, enti commerciali e non commerciali. L'acconto è **pari al 100%** dell' *"IRES dovuta o differenza a favore del contribuente"* esposta nei seguenti righi:

- ◆ rigo RN17 del modello Redditi SC 2018;
- ◆ rigo RN28 del modello Redditi ENC 2018.

L'acconto non è dovuto se l'importo indicato al **rigo RN17** (o RN28 del modello Redditi 2019 ENC) **non è superiore a 20,66 Euro**.

Salvo che il versamento della prima rata non superi 103 Euro il versamento va effettuato in due rate. In questo caso, **il 40% dell'acconto dovuto è versato alla scadenza della prima rata**, e **il residuo importo alla scadenza della seconda, cioè entro il 02.12.2019** se l'esercizio è coincidente con l'anno solare (o entro l'ultimo giorno dell'11° mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione).



Per la determinazione dell'acconto (ciò va considerato anche ai fini IRPEF) l'imposta netta di riferimento va maggiorata del 70% delle ritenute sugli interessi, premi ed altri frutti dei titoli, scomutate nel 2018, per effetto del D.Lgs. 239/96.

Le società di comodo tenute nel 2018 all'applicazione della maggiorazione del 10,50% dell'aliquota IRES, devono versare l'acconto 2019 di tale maggiorazione, entro gli stessi termini previsti per l'IRES.

D.8. COME CALCOLANO L'ACCONTO LE SRL IN REGIME DI TRASPARENZA?

R.8 Le Srl che hanno optato per il regime di trasparenza (art. 116, TUIR) determinano **l'acconto IRES** seguendo differenti modalità; in particolare se la società:

PRIMO ANNO DI OPZIONE	<p>intende optare per la trasparenza dal 2019 (triennio 2019 - 2021) deve versare l'acconto IRES 2019 calcolato alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ con il criterio storico;◆ con il criterio previsionale (senza tenere conto della trasparenza). <p>L'acconto sarà attribuito ai singoli soci, in proporzione alla quota di partecipazione, e da questi scomputato dai propri redditi (ovvero, in Redditi PF2020 sul reddito 2019 ad essi imputato per trasparenza).</p>
OPZIONE ANNI SUCCESSIVI	<p>ha già optato per il regime di trasparenza alternativamente per:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ il triennio 2017 – 2019;◆ il triennio 2018 – 2020; <p>non deve versare l'acconto IRES 2019, in quanto sono obbligati i singoli soci.</p> <p>Qualora la società che ha optato per la trasparenza (triennio 2016-2018) intende rinnovare l'opzione (triennio 2019-2021), non versa alcun acconto IRES 2019; in tal caso, è opportuno che la società richieda a ciascun socio (prima del termine di versamento degli acconti) la comunicazione (racc. A/R) relativa al rinnovo dell'opzione, in quanto è necessaria l'adesione di <u>tutti</u> i soci; ove ciò non fosse possibile, l'opzione non potrà essere rinnovata, e quindi la società risulterà obbligata al versamento dell'acconto IRES.</p>
1° PERIODO SUCCESSIVO LA SCADENZA DEL TRIENNIO	<p>La società che ha optato per il regime di trasparenza per il triennio 2016 – 2018 e che non intende rinnovare l'opzione per il triennio 2019 – 2021, è tenuta a versare l'acconto IRES 2019 calcolato sulla base dell'imposta 2018 che si sarebbe determinata senza considerare l'opzione.</p>

**DECADENZA DAL
REGIME**

La società per la quale si è verificata la **decadenza dal regime di trasparenza dal 2019 è tenuta a versare l'acconto IRES 2019** calcolato sull'imposta 2018 rideterminata **senza tener conto del regime di trasparenza.**

In ogni caso, **la Srl trasparente è tenuta a versare l'acconto IRAP.**

D.9. COME SI CALCOLA L'ACCONTO IRAP?

R.9 La determinazione dell'acconto IRAP 2019 segue le stesse regole previste per l'IRPEF/IRES. La misura dell'acconto è pari al **100% dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta precedente**, indicata nel rigo IR21 della dichiarazione IRAP.

L'acconto non è dovuto se l'importo evidenziato a rigo IR21 "Totale imposta" del mod. IRAP 2019 è:

- ◆ **non superiore a € 51,65 per le persone fisiche;**
- ◆ **non superiore a € 20,66 per gli altri soggetti (IRES).**

Per le Regioni che presentano condizione di deficit sanitario, continuano a trovare applicazione le maggiorazioni dell'aliquota ordinaria e di quelle ridotte / maggiorate dalle disposizioni regionali.

D.10. COME SI CALCOLA L'ACCONTO IVIE E IVAFE?

R.10 Anche il versamento dell'imposta IVIE/IVAFAE va effettuato con le medesime regole previste ai fini IRPEF. In particolare si ricorda che il versamento in acconto 2019 **non è dovuto, e le imposte sono versate a saldo**, se di ammontare non superiore a € 51,65.

D.11. QUALI SONO LE MODALITÀ DI VERSAMENTO?

R.11 Ecco i **codici tributo** da utilizzare per il versamento del saldo/primo acconto:

IMPORTO DA VERSARE	CODICE TRIBUTO
Saldo Irpef	4001
Acconto IRPEF (1° rata)	4033
Addizionale regionale	3801

Saldo addizionale regionale	3844
Acconto addizionale comunale	3843
Saldo IRES	2003
Acconto IRES (1° rata)	2001
Saldo maggiorazione IRES società di comodo	2020
Acconto maggiorazione IRES società di comodo (1° rata)	2018
Saldo IRAP	3800
Acconto IRAP (1° rata)	3812
Saldo imposta sostitutiva minimi	1795
Acconto imposta sostitutiva minimi (1° rata)	1793
Saldo imposta sostitutiva forfetari	1792
Acconto imposta sostitutiva forfetari (1° rata)	1790
Saldo cedolare secca	1842
Acconto cedolare secca (1° rata)	1840
Saldo IVIE	4041
Acconto IVIE (1° rata)	4044
Saldo IVAFE	4043
Acconto IVAFE (1° rata)	4047

Per quanto riguarda le **modalità di presentazione del mod. F24**, si ricordano le seguenti regole:

F24	Soggetti	Presentazione consentita
A zero	Tutti (titolari e non di partita Iva)	Telematica, esclusivamente attraverso i servizi dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline)
A debito senza compensazioni	Privato	Entratel/Fisconline remote/home banking/ cartacea
	Titolari di partita IVA	Entratel /Fisconline remote/home banking
A debito con compensazioni	Privato	Entratel /Fisconline remote/home banking
	Titolari di partita IVA per crediti IVA, imposte dirette, addizionali, IRAP, ritenute alla fonte, imposte sostitutive, crediti da quadro RU	Telematica, esclusivamente attraverso i servizi dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline)

	Titolari di partita IVA per altri crediti	Entratel/Fisconline remote/home banking/
--	---	--

Si ricorda che per il **versamento del saldo 2018 e dell'acconto 2019** il contribuente può avvalersi della compensazione:

- ◆ **verticale:** utilizzando imposte/contributi della stessa natura e nei confronti del medesimo Ente impositore, senza la necessità di utilizzare il mod. F24;
- ◆ **orizzontale:** utilizzando imposte/contributi di natura diversa e/o nei confronti di diversi Enti impositori. Ciò richiede la compilazione del mod. F24.

In genere la possibilità di compensazione sorge dal giorno successivo a quello in cui si è chiuso il periodo d'imposta in cui si è formato il credito, tuttavia in caso di **utilizzo in compensazione dei crediti relative alle imposte dirette IRPEF/IRES/IRAP/imposte sostitutive e ritenute alla fonte, per importi superiori a € 5.000 annui è necessaria** l'apposizione del **visto di conformità** alla relativa dichiarazione.

Il limite massimo di crediti d'imposta compensabili è € 700.000² per ciascun anno (senza considerare la compensazione verticale). L'eventuale eccedenza può essere richiesta a rimborso o utilizzata in compensazione nell'anno successivo.

D.12. SONO PREVISTE SANZIONI?

R.12 Il mancato o insufficiente versamento degli importi dell'acconto può essere sanato con il ravvedimento operoso, secondo le seguenti modalità:

ENTRO	RIDUZIONE	SANZIONE RIDOTTA
Dal 15° al 30° giorno	1/10 del 15%	1,5%
Dal 31° al 90° giorno	1/9 del 15%	1,67%
Entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno in cui è commessa la violazione	1/8 del 30%	3,75%

² Limite elevato a € 1.000.000 per le imprese subappaltatrici con volume d'affari dell'anno precedente costituito per almeno l'80% da prestazioni rese a seguito di contratti di subappalto, tenute ad applicare il reverse charge.

Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è commessa la violazione	1/7 del 30%	4,29%
Entro il termine di accertamento	1/6 del 30%	5%

Resta ferma la possibilità di usufruire del c.d. **ravvedimento sprint**, sanando l'irregolare versamento entro 14 giorni dalla scadenza applicando, con una sanzione ridotta dello **0,1% per ogni giorno di ritardo**.

Si ricorda che in sede di regolarizzazione vanno corrisposti gli interessi, calcolati a giorni, nella misura dello 0,1% nel 2017 e dello 0,3% dal 01.01.2018.

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Risposta 344 del 26 agosto 2019	L'Agazia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'operazione di riorganizzazione dell'attività di gestione di immobili in Italia da parte di una società di gestione del risparmio di diritto tedesco
Risposta 345 del 26 agosto 2019	L'Agazia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito Proventi corrisposti da un fondo immobiliare italiano ad un real estate investment trust di Singapore
Risposta 346 del 26 agosto 2019	L'Agazia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al credito d'imposta in misura corrispondente all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti al personale di bordo imbarcato sulle navi
Risposta 347 del 26 agosto 2019	L'Agazia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'assegnazione azioni a dipendenti in sede di capitalizzazione e le convenzioni contro le doppie imposizioni Italia e Regno Unito
Risposta 348 del 28 agosto 2019	L'Agazia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al soggetto tenuto alla firma digitale nel caso di fattura elettronica emessa in nome e per conto del prestatore
Risposta 349 del 28 agosto 2019	L'Agazia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla definizione del PVC e alla rivalsa IVA
Risposta 350 del 28 agosto 2019	L'Agazia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla determinazione e successivo versamento dell'acconto

	annuale nella liquidazione IVA di gruppo
Risposta 351 del 29 agosto 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al rimborso addizionali regionali e comunali da parte di un soggetto pensionato residente in Spagna
Risposta 352 del 29 agosto 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale applicabile al reddito di lavoro autonomo prodotto da un soggetto non residente
Risposta 353 del 29 agosto 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'applicabilità ad un soggetto titolare di pensione erogata dall'INPS dell'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno
Risposta 354 del 29 agosto 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito

LO SCADENZARIO DAL 2.09.2019 AL 13.09.2019

Lunedì 2 settembre 2019	I titolari di contratti di locazione devono versare l'imposta di registro relativa a contratti nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 1° agosto 2019. Si ricorda che la scadenza non riguarda i contratti di locazione per i quali si è scelto il regime della "cedolare secca".
Lunedì 2 settembre 2019	Coloro che sono autorizzati a corrispondere l'imposta di bollo in maniera virtuale devono versare la quarta rata bimestrale dell'imposta relativa alla dichiarazione presentata entro il 31 gennaio 2019.
Lunedì 2 settembre 2019	Gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono inviare gli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari di beni registrati nel mese di luglio.
Lunedì 2 settembre 2019	I soggetti passivi Iva, che facilitano tramite l'uso di un'interfaccia elettronica le vendite a distanza di cellulari, console da gioco, tablet, Pc e laptop, devono inviare la comunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato nel mese di luglio.
Lunedì 2 settembre 2019	Gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono liquidare e versare l'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di luglio.
Lunedì 2 settembre 2019	Le persone fisiche non titolari di partita Iva, che hanno scelto il pagamento rateale effettuando il primo versamento entro il 1° luglio 2019, devono versare la terza rata delle imposte risultanti dal modello Redditi Pf 2019, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,65%.